

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA SPORTIVA

Approvato con Deliberazione C.C. N. 10 del 27.02.1996
Modificato con Deliberazione C.C. N. 7 del 17.03.2008

Art. 1 - FINALITA'

Le attività sportive, intese come una manifestazione della personalità dell'uomo, devono trovare la massima possibilità di espressione nelle forme e nei contenuti più consoni alle attività dei singoli.

Per tale motivo il nascere ed il consolidarsi di associazioni ed iniziative atte a valorizzare il patrimonio psico-fisico dei singoli deve essere incoraggiato e sostenuto da un'Amministrazione Comunale che abbia come fine il bene psico-fisico dei cittadini.

Per raggiungere tale obiettivo, è necessario che queste Associazioni abbiano un coordinamento in modo tale da incentivare, senza intralciarsi, in maniera armonica le molteplici e diversificate attività sportive, collaborando, nel settore giovanile, con i progetti pedagogici degli Enti preposti all'educazione dei giovani.

Art. 2 - DENOMINAZIONE E SCOPI

E' costituita la Consulta Sportiva del Comune di Ferno quale organismo di consultazione per il coordinamento degli interventi nel campo sportivo.

Le varie componenti della Consulta Sportiva si impegnano a collaborare tra loro per studiare i problemi e valorizzare le diverse attività sportive, curandone sia l'aspetto formativo che quello agonistico, in un equilibrato sviluppo dello sport nel paese.

La Consulta Sportiva non ha scopi di lucro.

Art. 3 - SEDE

La Consulta Sportiva ha la propria sede presso immobili comunale, in apposito spazio individuato dall'Amministrazione Comunale.

Le modalità di assegnazione di detta sede sono stabilite dal relativo regolamento.

Art. 4 - FUNZIONE

La Consulta Sportiva ha solo funzione consultiva: tale funzione si esercita nel collaborare con l'Amministrazione Comunale:

- 1) nel coordinare ed incrementare tutte le attività sportive;
- 2) nel formulare proposte atte a migliorare le attrezzature sportive studiando le diverse opportunità e/o possibilità di intervento, sia tecnico/strutturale che finanziario, messe a disposizione dagli Organismi federali nell'ambito delle singole discipline sportive;
- 3) nell'effettuare il collegamento tra le Società e/o i gruppi sportivi, le Scuole e gli Enti preposti all'educazione dei giovani;
- 4) nel favorire manifestazioni promozionali per una più capillare e corretta pratica sportiva;
- 5) nel promuovere manifestazioni, incontri sportivi a vari livelli, coagulando le diverse attività amatoriali del territorio;
- 6) nel promuovere attività con l'obiettivo di allargarne la fascia di intervento nonché di partecipazione, senza limiti di età;
- 7) nel coordinare il corretto utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi che dovranno essere aperti alla pratica sportiva secondo i regolamenti predisposti dall'Amministrazione Comunale;
- 8) nel verificare ed incentivare l'aspetto formativo dell'attività sportiva;
- 9) nel far emergere le potenzialità dell'attività sportiva in materia di prevenzione alle varie forme di disagio giovanile;

10) nel promuovere e favorire l'informazione e la formazione dei giovani nelle scuole e dei cittadini sui problemi medico-sportivi, in collaborazione con la F.I.M.S. (Federazione Italiana Medicina Sportiva) in merito alla sicurezza ed alla graduale preparazione tecnico-sportiva dei giovani ed alla prevenzione sanitaria durante l'attività fisica, anche a livello amatoriale;

11) nello studiare i problemi sportivi dei cittadini e proporre iniziative atte a potenziare ed incrementare l'attività sportiva, ricreativa ed amatoriale, in ogni sua forma educativa;

12) nel presentare in un'Assemblea pubblica le proposte di programmi delle attività della stagione sportiva, provvedendo nell'occasione a segnalare atleti, società, scuole o cittadini particolarmente distinti e meritevoli di riconoscimento ufficiale;

13) nell'avviare contatti con Associazioni similari del circondario nell'ipotesi di manifestazioni a carattere non prettamente locale.

La Consulta si impegna, infine, con spirito di fattiva collaborazione e solidarietà, a dare la propria disponibilità in occasione di manifestazioni organizzate dalla Consulta stessa per la promozione dello Sport e del suo valore educativo e a formulare, su richiesta del Sindaco o dell'Assessore delegato, proprie valutazioni nell'ambito di sua competenza entro 20 gg. dalla data della richiesta stessa.

Nel caso il Consiglio Comunale deliberi sull'argomento, le osservazioni della Consulta devono essere allegate all'atto relativo.

Art. 5 - AMMISSIONE

Le Società e/o Gruppi Sportivi al fine di ottenere l'ammissione devono:

1) documentare l'affiliazione a Federazioni sportive facenti capo ad organismi nazionali (CONI);

2) le Società ed i Gruppi Sportivi non affiliati ad organismi federali dovranno depositare presso la Segreteria della Consulta lo Statuto Sociale o dichiarazione attestante finalità e scopi del gruppo e, quindi, del proprio ambito operativo;

3) comunicare il nominativo del Presidente o Responsabile nonché dei quadri dirigenziali societari ed i nominativi degli allenatori;

4) comunicare, all'inizio di ogni anno sportivo, l'elenco degli iscritti all'attività sportiva;

5) comunicare il nominativo del proprio rappresentante in seno alla Consulta Sportiva; le comunicazioni di cui ai commi e, 2, 3, 4 e 5, saranno rivolte all'Amministrazione Comunale per il tramite dell'Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport; l'accettazione della richiesta di ammissione e competenza della Commissione Consiliare Permanente P.I.C.S.;

6) al momento dell'iscrizione ed all'inizio di ogni anno sportivo incombe l'obbligo, per tutti gli iscritti alla Consulta, di pianificare e segnalare il calendario della propria attività;

7) gli iscritti devono sottoporre all'Amministrazione Comunale, che acquisirà il parere della Consulta Sportiva, ogni attività e/o manifestazione non compresa nel programma, nel pieno rispetto del corretto utilizzo degli impianti nonché della disponibilità degli stessi, in ottemperanza all'art. 5, lettera a) del presente regolamento;

8) gli Enti preposti all'educazione dei giovani, ammessi di diritto, devono comunicare il nominativo del proprio rappresentante in seno alla Consulta; a loro incombono gli stessi oneri delle Società Sportive riguardo alla pianificazione dei programmi.

Art. 6 - CESSAZIONI

Le società e/o i Gruppi Sportivi cessano di far parte della Consulta Sportiva nei seguenti casi :

a) dimissioni;

b) scioglimento;

c) perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione come da art. 5;

d) scelte in contrasto con le funzioni di cui all'art. 4.

Art. 7 - COMPONENTI

Fanno parte della Consulta Sportiva:

- 1) l'Assessore alla partita o suo delegato;
- 2) tre rappresentanti, di cui uno di minoranza, nominati dal Sindaco sulla base delle indicazioni fornite dai Capi-gruppo consiliari;
- 3) Direttore didattico o suo rappresentante;
- 4) Preside o suo rappresentante;
- 5) un rappresentante dell'Oratorio e/o altri Enti preposti all'educazione dei giovani;
- 6) un rappresentante per ogni Società e Gruppo sportivo facenti parte della Consulta;
- 7) un medico dello Sport nominato dalla Consulta.

I membri dell'Assemblea di nomina del Sindaco durano in carica quanto l'organo che li ha designati, e comunque finché non entrano in carica nuovi rappresentanti; i membri dell'Assemblea di nomina della stessa durano in carica quanto l'organo che li ha designati; gli altri membri restano in carica per la durata del mandato ricevuto dall'Ente, dalla Società e/o Gruppo Sportivo.

Sussistendo i requisiti sopra descritti, i membri sono rieleggibili.

Gli iscritti alla Consulta devono comunicare all'Amministrazione Comunale ogni variazione intervenuta nell'ambito statutario e dei propri rappresentanti.

Ai lavori della Consulta Sportiva possono intervenire, a solo titolo consultivo, tecnici, professionisti, persone particolarmente esperte nei problemi iscritti all'ordine del giorno.

Alle eventuali surrogazioni per morte, dimissioni o decadenza, si deve provvedere appena si verifichi la vacanza, comunque non oltre trenta giorni.

I nuovi membri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti che sono stati chiamati a sostituire.

Art. 8 - CONVOCAZIONI

La convocazione della prima seduta è a carico dell'Assessore alla partita; durante la stessa si provvederà all'elezione del Presidente e del Vice-Presidente. Il Presidente convocherà e presiederà le sedute successive.

La consulta si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità, per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Per la convocazione dell'Assemblea, il Presidente provvederà a spedire ai membri l'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'avviso potrà prevedere anche il giorno dell'eventuale seconda convocazione.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima.

All'avviso sarà unito anche l'ordine del giorno.

Le riunioni della Consulta sono pubbliche; il pubblico può assistere senza diritto né di intervento né di voto.

Ogni associato ha diritto al voto espresso dal proprio rappresentante ufficialmente riconosciuto.

Non sono ammesse deleghe tra Enti associati.

La riunione sarà valida, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei suoi membri (50% + 1).

In seconda convocazione, che potrà aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, purché con rinvio di almeno un'ora, l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno il 25% dei suoi membri, escluso il Presidente.

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti con diritto di voto.

A parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle decisioni concernenti modifiche al presente regolamento è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei membri dell'Assemblea.

Art. 9 - IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice-Presidente vengono eletti dalla Consulta tra i suoi componenti a maggioranza assoluta di voto. Il presidente esercita le seguenti competenze:

1 – convoca le riunioni della Consulta e ne determina l'ordine del giorno d'intesa con l'Assessore competente;

2 – presiede le adunanze della Consulta;

3 – sovrintende e vigila sull'andamento dei lavori della Consulta.

Al Vice-Presidente competono, in caso di assenza o impedimento del Presidente, i compiti di cui al presente articolo.

Art. 10 - SEGRETARIO

La Consulta Sportiva elegge tra i propri membri a maggioranza di voti un Segretario che verbalizza le sedute.

